

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

268° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

3 ^a - Affari esteri	<i>Pag.</i>	3
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	9
11 ^a - Lavoro	»	14
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	20

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	23
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i>	31
Sul ciclo dei rifiuti	»	32

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 1998

101^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 13,49.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disciplina del trattamento economico spettante a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in servizio all'estero (n. 200)**

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, commi 138-142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C03^a, 0002^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il relatore CIONI dà conto della riunione informale tenutasi nella giornata di ieri con il sottosegretario Serri e alcuni esperti del Ministero, secondo quanto era stato concordato nella precedente seduta. Alcuni dei rilievi da lui formulati nella relazione hanno trovato puntuali e precise risposte, mentre altre questioni dovranno essere sollevate nel testo del parere al fine di invitare il Governo a correggere evidenti distorsioni.

Per quanto riguarda le maggiorazioni per i familiari a carico, si può accettare il criterio proporzionale soltanto per il coniuge, che in qualche misura partecipa alle attività di rappresentanza, ma non vi è alcuna ragione per discriminare tra i figli dei dipendenti che prestano servizio nella stessa località, i quali dovranno sopportare gli stessi oneri e hanno diritto alla medesima maggiorazione, in considerazione della natura non retributiva dell'ISE. Fa poi presente che la maggiorazione per i familiari a carico dovrà essere corrisposta soltanto nei periodi in cui essi effettivamente risiedono nel luogo in cui presta servizio il dipendente.

Propone altresì di eliminare la decurtazione dell'ISE per i due dipendenti conviventi nella stessa località – dal momento che la convivenza non rileva ai fini della maggiorazione dell'indennità quando il convivente è a carico - e di sopprimere la riduzione del 10 per cento dell'ISE per la dipendente in maternità, nel periodo di astensione obbligatoria. Per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio dei familiari, non ritiene che si possano prevedere privilegi derivanti dallo *status* del dipendente, ma prospetta piuttosto la possibilità di consentire ai familiari di tutti i dipendenti il volo in *business class* quando si tratta di viaggi intercontinentali.

Un'ulteriore osservazione dovrà essere formulata in ordine all'indennità accessoria per il trasporto di masserizie e mobili, di cui è opportuno mantenere la forfettizzazione – come in un primo momento ha proposto il Governo – anche qualora ciò comportasse che i relativi importi siano assoggettati, per la metà, ad imposizioni fiscali. Peraltro nel parere si potrebbe chiedere al Governo di prevedere una limitata deroga per questa indennità, in considerazione dei notevoli benefici che l'erario riceverebbe dalla forfettizzazione e dal conseguente smantellamento della farraginoso macchina dei controlli.

Il relatore ribadisce poi che la scelta di definire «indennità di base» i parametri di cui alla tabella A comporta l'unica conseguenza di ridurre a livelli simbolici il prelievo tributario, poichè la base imponibile sarebbe la metà di un importo di gran lunga inferiore alle indennità di servizio all'estero realmente percepite dai dipendenti. È quindi indispensabile che la suddetta definizione sia riferita all'intera ISE e che le maggiorazioni interamente esenti da tributi – ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 314 del 1997 – siano quelle che non vengono percepite da tutti i dipendenti all'estero, cioè le maggiorazioni per i familiari a carico e l'assegno di rappresentanza. D'altra parte la stessa legge di delega offre il criterio per distinguere tra l'indennità di base e le integrazioni, laddove definisce indennità di servizio all'estero il trattamento economico corrisposto a tutti i dipendenti e, separatamente, menziona le maggiorazioni per i familiari e l'assegno di rappresentanza.

Da parte dei rappresentanti del Ministero si è obiettato, nella riunione informale, che ciò comporterebbe un aumento dello stanziamento complessivo, ma in realtà l'invarianza degli oneri per l'ISE può essere ottenuta sia sostituendo con contrattisti stranieri figure di ruolo che non sono affatto essenziali alla funzionalità degli uffici all'estero, sia con una più congrua determinazione dei coefficienti di sede e di disagio. Le indennità attualmente corrisposte sono infatti mediamente assai elevate e vi è un ampio margine per assorbire l'impatto del prelievo tributario.

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto, che rappresenta comunque un passo in avanti nel senso della trasparenza, con le osservazioni che ha testè formulato. A queste si potrebbe poi aggiungere un rilievo riguardante il reclutamento dei dipendenti del Ministero degli affari esteri, la cui preparazione professionale dovrà essere adeguata alle mutate esigenze di una moderna diplomazia.

Il senatore PORCARI, con riferimento all'ultima affermazione del relatore, dichiara inaccettabile un giudizio sommariamente negativo sulla diplomazia italiana, che è invece generalmente apprezzata per l'alto livello di quasi tutti i rappresentanti all'estero. Se carenze possono essere lamentate nelle sedi all'estero, non riguardano certo la preparazione dei dipendenti ma piuttosto l'organizzazione insoddisfacente di molti uffici, soprattutto consolari.

Per quanto riguarda il reclutamento, occorre tenere presente che da almeno trent'anni non è più possibile criticare la Farnesina per uno spirito di casta o di classe, anche se forse vi è un privilegio obiettivamente riscontrabile per i candidati provenienti da regioni geografiche vicine alla capitale. Sarebbe comunque inopportuno rovesciare un certo elitarismo dei tempi andati fino al punto di imporre a un ambasciatore e ai suoi familiari di rientrare in Italia in classe economica, sia pure nei periodi di ferie o di congedo.

Il trattamento economico all'estero dovrà essere comunque adeguato alle esigenze di decoro di chi rappresenta l'Italia e dovrà costituire un sufficiente incentivo se non si vuole far scadere il livello dei dipendenti della Farnesina a quello, non certo esaltante, di altri pubblici dipendenti. È tuttavia doveroso riconoscere che, in alcune sedi, l'ISE corrisposta ai diplomatici è davvero esagerata; sarebbe pertanto opportuno adeguarsi agli altri paesi dell'Unione Europea, come del resto prevedeva il testo della delega legislativa.

Infine il senatore Porcari dichiara di condividere pienamente la proposta di ridurre il numero degli impiegati delle qualifiche funzionali inviati all'estero e di sostituirli con contrattisti, facendo presente che in questo modo si ritornerebbe alla situazione che conobbe all'inizio della sua carriera diplomatica, prima che i sindacati imponessero un assetto consociativo basato sull'estensione dei benefici economici a tutte le categorie.

Il presidente MIGONE ritiene doveroso, più che opportuno, far riferimento al trattamento degli altri paesi europei, come prevede la legge di delega. Sarebbe peraltro interessante anche il raffronto con i funzionari delle organizzazioni internazionali, i cui incarichi non sono ambiti dai diplomatici italiani, se non vi è una congrua integrazione da parte del Governo, che in tal modo garantisce il mantenimento degli emolumenti previsti per il servizio all'estero. Basti pensare che il diplomatico italiano preposto al cerimoniale dell'ONU, che non ha certo pochi oneri di rappresentanza, riceve uno stipendio scandalosamente più basso degli assegni percepiti dai suoi colleghi che prestano servizio nelle ambasciate italiane all'estero.

Per quanto riguarda infine gli Stati di cui personalmente conosce la normativa in materia, fa presente che rimborsano le spese effettivamente sostenute per il servizio all'estero e che, nel complesso, l'ammontare degli assegni per il personale è inferiore a quelli percepiti dai funzionari italiani di pari grado.

Il senatore MARTELLI, soffermandosi soltanto sugli argomenti in cui differenzia la propria opinione da quella del relatore, precisa che

non ritiene logico il declassamento proposto per i viaggi privati di tutti i diplomatici, ritenendo che anche in questa veste essi svolgano comunque un ruolo che debba essere mantenuto allo stesso livello di quello della rappresentanza, ivi compreso il coniuge. Ugualmente non concorda su un sistema di forfettizzazione uguale per tutti per la cifra corrisposta in caso di trasloco, in quanto ben diversa dovrebbe essere la quantità del mobilio a seconda dell'alloggio prescelto, legato a sua volta al ruolo da svolgere. Per converso, concorda su gran parte delle osservazioni del relatore, dichiarandosi senz'altro contrario all'utilizzo all'estero di tutto il personale subalterno e contrario altresì alle esagerazioni delle cifre riportate, auspicando una perequazione dei parametri fra le varie sedi.

Il senatore PORCARI mette in guardia dall'eccessiva riduzione degli emolumenti che si intendono corrispondere, in quanto ciò rischia di provocare la fuga dalla carriera diplomatica del personale altamente qualificato.

Il presidente MIGONE ritiene che sia giunto il momento di spezzare privilegi assurdi, poichè moltissimi laureati di alto livello ambirebbero comunque ad entrare a far parte della carriera diplomatica, di cui accetterebbero con onore trattamenti più equi, ma che ne sono purtroppo impediti per la situazione di privilegio delle facoltà romane e fiorentine a detrimento delle altre.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, nel rendersi conto che il costo complessivo della carriera diplomatica risulta più elevato rispetto alla media degli altri paesi europei, si domanda quale sia la corrispondenza fra la qualità delle persone addette e il livello delle loro prestazioni da cui sembrano discendere scarsi ritorni per la politica estera italiana.

Il presidente MIGONE invita ad affrontare questo importantissimo tema nella sede dell'indagine conoscitiva sugli strumenti e i mezzi della politica estera, già avviata dalla Commissione.

Il senatore VOLCIC ritiene importante un esame comparato sul trattamento economico all'estero dei dipendenti degli altri Stati europei. Non si sente di condividere l'analisi del senatore Vertone Grimaldi, in quanto ha potuto spesso constatare l'alto livello dei diplomatici italiani e i buoni risultati del loro lavoro.

Il senatore BOCO ritiene che in questa sede si debba prescindere dal discorso sul livello della diplomazia italiana, che si situa sicuramente su posizioni medio-alte, mentre segnala il pessimo rapporto che quasi tutte le rappresentanze diplomatiche hanno con i cittadini italiani che vivono all'estero: anche questo rientra nei compiti della carriera diplomatica che non deve essere solo ridotta alla rappresentanza intesa come ricevimenti e partecipazioni a cerimonie. L'analisi va comunque comparata con situazioni di lavoro analoghe, pur non mettendo in discussione la retribuzione del disagio (di cui moltissimi casi si verificano anche in

Italia) pretendendo un miglioramento determinante dei rapporti con l'esterno. Precisa che le critiche qui svolte non vogliono colpire una categoria di cui in questi giorni ha avvertito segnali di disagio per esser messa in discussione, ma si deve convenire che, nell'interesse del paese, questa materia ha bisogno di un riordino.

Poichè tutti hanno ammesso che l'indennità di servizio all'estero serve a ricompensare l'esiguità della retribuzione in patria e che permette di accumulare risparmi per la vecchiaia, occorre dare una risposta politica a questa realtà: personalmente sarebbe disponibile a un aumento corretto degli stipendi per riportare tutte le altre indennità a giusta configurazione. Nell'intendimento di dare un segnale per la necessaria inversione di tendenza, dichiara infine di condividere le proposte fatte dal relatore.

Il sottosegretario SERRI dà atto innanzitutto alla Commissione di aver compiuto un serio lavoro che ha prodotto un contributo utile per approfondire questa complessa materia, rammaricandosi che il Parlamento debba esaminare lo schema di decreto relativo all'indennità di servizio all'estero senza prima aver affrontato definitivamente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri; ritiene che questo decreto costituisca pur tuttavia un passo avanti nella chiarezza e nell'aggiornamento ai tempi moderni di un nuovo concetto di rappresentanza diplomatica.

Passando alle singole questioni sollevate, assicura innanzitutto che il Governo approfondirà la questione della distinzione fra coniugi e figli per le maggiorazioni, mentre avanza dubbi sulla richiesta del requisito dell'effettiva residenza dei familiari ritenendo che, al contrario, i costi per gli studi dei figli lievitano anche di più quando essi restano in Italia: se non altro questo criterio non andrebbe applicato meccanicamente, ma discernendo le sedi che non offrono possibilità di studi superiori per i figli. Coglie l'incongruenza segnalata nello schema di decreto sulla decurtazione per i dipendenti conviventi, a fronte della mancanza di un riconoscimento della maggiorazione, per cui assicura un'ulteriore riflessione. Condivide l'ipotesi di concedere il rimborso della classe superiore per i viaggi di congedo solo al titolare, rimborsando ai familiari il viaggio in classe economica, e concorda che il contributo per l'abitazione vada collegato al ruolo della rappresentanza.

Per quanto riguarda il trasporto delle masserizie teme che la tassazione del rimborso faccia aumentare l'onere globale del provvedimento e, pur condividendo la sostanza della tesi del relatore, ritiene che in via transitoria si debba continuare a procedere con il metodo attuale assicurando l'approfondimento del problema. Il problema dell'individuazione della base imponibile ai fini fiscali evidenziato dal relatore è certamente da chiarire e approfondire ma occorrerà un lasso di tempo per trovare una soluzione concordata con i responsabili delle finanze.

Assicura che la tendenza in atto è per aumentare i contratti *in loco* per il personale adibito a mansioni subalterne, il che ha già permesso una discesa dei costi, e infine, dichiara di condividere

la necessità di rapportare il trattamento dei dipendenti di ruolo a quello dei paesi europei comparabili.

Il senatore PORCARI dichiara di astenersi, ove il relatore non accolga i suggerimenti del Governo.

Il relatore CIONI, nel ringraziare i colleghi intervenuti che hanno manifestato consenso sull'impostazione generale e sulle osservazioni da inserire nel parere, ritiene di insistere sull'esclusione della maggiorazione per familiari non residenti e dichiara di accettare la proposta del Sottosegretario per il rimborso delle spese di viaggio.

Il presidente MIGONE pone ai voti il mandato al relatore Cioni a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 1998

142ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(2938) FUSILLO ed altri. – *Norme di identificazione dell'olio d'oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano*

(2998) GRECO ed altri. – *Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio di oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(3020) Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva

(3041) MURINEDDU ed altri. – *Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva*

(3050) SPECCHIA ed altri. – *Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che l'ordine del giorno recante la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2938, 2998, 3020 e 3041, è stato integrato con la discussione del disegno di legge n. 3050. Tutti i provvedimenti in titolo pertanto verranno discussi congiuntamente.

Conviene la Commissione.

Il relatore FUSILLO, riferendo congiuntamente sui disegni di legge nn. 2938, 2998, 3020, 3041 e 3050, osserva preliminarmente che le ini-

ziative all'esame, sia quella governativa che quelle parlamentari, costituiscono la premessa di una prima risposta di tipo legislativo alla grave situazione di crisi evidenziatasi nel settore olivicolo, con particolare riferimento alla Puglia e alla Calabria. Il settore sta attraversando una fase particolare caratterizzata dal crollo del prezzo del prodotto, dal diffondersi delle sofisticazioni e dalla crescente importazione di olio di oliva da paesi terzi. La crisi è aggravata dall'incertezza derivante dalle prospettive di riforma dell'OCM e dal superamento, a livello europeo, della quantità massima garantita, che nel 1997 ha implicato una penalizzazione degli aiuti del 28 per cento ai produttori italiani e per il 1998 rischia di giungere addirittura al 40 per cento (a fronte di una produzione spagnola passata dalle circa 450.000 tonnellate della campagna 1995-1996 alle 950.000 del 1996-1997).

Ricordata la lamentata mancanza di controlli a livello comunitario e soprattutto l'inesistenza in altri paesi di uno schedario olivicolo, il Relatore sottolinea che la crisi di mercato del settore olivicolo, oltre che con un fermo atteggiamento a livello comunitario in vista della modifica della disciplina di mercato, va affrontata garantendo ai produttori le migliori possibilità di collocamento del prodotto in situazione di trasparenza e garanzia per i consumatori.

Il Parlamento ed il Senato in particolare si è già occupato in linea generale del problema, in sede di esame di uno strumento di indirizzo con cui si intendeva impegnare il Governo ad adoperarsi in sede di Unione europea per aumentare la quantità massima garantita comunitaria ed ottenerne una ripartizione in quantità nazionali di riferimento, già a partire dal 1997-1998, al fine di penalizzare direttamente solo quegli Stati che si rendano direttamente responsabili delle superproduzioni. Oltre all'abolizione dell'aiuto al consumo e al rigetto dell'ipotesi dell'aiuto ad albero, si era così inteso impegnare l'Esecutivo ad intensificare l'attività di riconoscimento e sviluppo delle DOP, pur se resta il problema della identificazione del prodotto italiano, essendo indubbio che oltre alle produzioni di elevatissimo livello qualitativo, l'origine italiana costituisce fattore trainante delle vendite. Peraltro la superproduzione comunitaria e le importazioni da paesi *extra* UE, in presenza di una scarsa attività di controllo, danno luogo a pratiche commerciali di raffinazione, miscelazione e confezionamento di oli italiani con altri oli, in danno del prodotto italiano e degli interessi dei consumatori.

A tale riguardo il relatore sottolinea l'esigenza di integrare la normativa vigente in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli oli: gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 109 del 1992 prevedono l'obbligo di riportare nell'etichetta dei prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del luogo di origine e provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza; nel ricordare il provvedimento dell'Autorità garante della Concorrenza e del mercato n. 4970 del 30 aprile 1997, osserva che tale soluzione legislativa non appare adeguata.

I disegni di legge all'esame, pur con talune differenze, prevedono tutti - prosegue il Relatore - un sistema omogeneo di etichettatura, con l'obbligo di menzionare la dizione «prodotto in Italia» o simili per gli

oli extravergini, vergini, le cui fasi di produzione, dalla raccolta, alla lavorazione e imbottigliamento si svolgano in Italia; si specifica inoltre che solo sugli oli prodotti in tal modo può apporsi la dicitura «prodotto in Italia» o simili (art. 1, commi 1 e 2 dei disegni di legge nn. 3020, 2938 e 2998). Ricordato poi quanto sottolineato nel cennato provvedimento dell'Antitrust (secondo cui l'olio di oliva costituisce una categoria merceologica *sui generis*, per la quale l'origine territoriale delle materie prime riveste, agli occhi del consumatore, una particolare significatività), osserva che tali considerazioni valgono, a maggior ragione, per l'olio italiano rispetto a quello di altri paesi.

Si sofferma quindi sul comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge governativo, che consente inoltre lo smaltimento delle confezioni già in commercio non conformi alle richiamate prescrizioni, per quattro mesi dall'entrata in vigore della legge: lo smaltimento delle scorte esistenti deve però, a suo avviso, essere consentito solo previa verifica della veridicità delle menzioni apposte in ordine alla provenienza e classificazione dell'olio. L'articolo 2 della proposta governativa (con disposizione analoga a quelle contenute in altre iniziative) prevede inoltre il divieto di detenere, con qualunque destinazione, olio extravergine e vergine negli impianti di raffinazione di olio di oliva e di olio di sansa; a tale riguardo i disegni di legge nn. 3020 e 3041, nel caso in cui negli stessi stabilimenti si effettuino anche il condizionamento di olio extravergine e vergine, consentono lo stoccaggio di detti oli con specifiche prescrizioni e cautele. Si prevede poi una comunicazione all'Ispettorato repressione frodi delle giacenze e una verifica della quantità e della veridicità delle indicazioni apposte, mentre i disegni di legge nn. 2938 e 2998 non prevedono invece tale possibilità, stabilendo comunque il divieto di detenzione.

A tale riguardo si pone, ad avviso del Relatore, una scelta di politica legislativa: una soluzione annette importanza fondamentale allo strumento cartaceo e agli eventuali controlli fisici, necessariamente a campione, ai fini dell'applicazione delle norme; l'altra ipotesi stabilisce comunque un divieto di detenzione, imponendo la separazione delle linee produttive.

I disegni di legge nn. 3020, 2938, 3041 e 3050 prevedono inoltre l'applicazione di sanzioni amministrative specifiche per l'inosservanza delle prescrizioni legislative introdotte, sia in materia di etichettatura che in materia di detenzione di oli extravergine e vergine da parte dei titolari degli impianti di raffinazione, con delle differenze non rilevanti, eccettuato per la circostanza che l'iniziativa del Governo e il disegno di legge n. 3041 escludono l'applicazione delle sanzioni solo nel caso di concorso con il reato di cui all'articolo 515 del Codice penale, mentre i disegni di legge nn. 2938 e 3050 prevedono comunque la possibilità del verificarsi di altri reati. Va qui richiamata la possibilità del verificarsi dei presupposti della truffa, o di uno dei reati di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, di cui in giurisprudenza si ammette il concorso con la frode in commercio; poichè le norme hanno diversa obiettività giuridica, risulterebbe, a suo avviso, opportuno utilizzare l'inciso «salvo che il fatto costituisca reato» ampiamente presente nella normativa. Le ultime due

iniziative citate prevedono inoltre la sanzione accessoria della sospensione della licenza di commercio, ma sembra comunque opportuno inserire sanzioni ulteriori.

I disegni di legge nn. 3020 e 3041 prevedono inoltre la proroga della scadenza delle operazioni di credito a favore delle aziende agricole a prevalente indirizzo olivicolo, colpite dalla crisi di mercato del settore, situate nelle regioni Puglia e Calabria (riproducendo una disposizione già contenuta nel disegno di legge n. 2981).

Al riguardo sarebbe opportuno estendere immediatamente alla Sicilia l'intervento, pur prevedendosi al comma 1 la possibilità di accertare la ricorrenza dello stato di crisi anche in altre zone (come risulta infatti dalla relazione svolta dal sottosegretario Borroni alla Commissione agricoltura della Camera). Per quanto riguarda i criteri di individuazione delle aziende a prevalente indirizzo olivicolo, il testo del Governo fa riferimento al cinquanta per cento del reddito aziendale: ma potrebbe essere adottato quale parametro quello della produzione lorda vendibile (già posta a base dal legislatore per la erogazione delle provvidenze in caso di calamità naturali); inoltre, sarebbe preferibile prevedere 24 mesi per la proroga e quanto alla scadenza, andrebbero ricomprese le scadenze fino al 31 marzo 1998.

Il Relatore conclusivamente osserva che l'interesse dimostrato nei confronti dei gravi problemi del settore ha trovato pronta risposta nel mercato con il tempestivo rialzo dei prezzi dell'olio e non sembra, certamente, casuale la successiva discesa dei prezzi quando si è temuto un *iter* non sufficientemente celere dell'intervento legislativo. Nel richiamare l'attenzione sui fermenti di protesta, che potrebbero essere rinfocolati in assenza di tempestivi interventi, il Relatore ritiene opportuno preannunciare sin d'ora alla Commissione la proposta di adozione del testo governativo quale testo base, al fine di accelerare i lavori.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(R029 000, C09ª, 0024°) (A007, 000, C09ª, 0065°)

Il PRESIDENTE informa che, per la prossima settimana, nella giornata di martedì si riunirà (alle ore 15) l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per l'audizione informale sulla situazione del settore olivicolo, di rappresentanti dell'Agecontrol, quindi della Federazione nazionale del commercio oleario e, infine, della Copagri. Avverte che la Commissione, nella seduta di mercoledì (alle ore 14,30) proseguirà l'esame degli argomenti già iscritti nel calendario della settimana in corso e che verrà inoltre iscritto all'ordine del giorno il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, sul riparto dei fondi del MIPA a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (per il quale potrà essere eventualmente chiesta la proroga); nella seduta di Commissione di giovedì (alle ore 14,30) interverrà, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario alla Sanità, senatore

Viserta Costantini, in relazione alle questioni attinenti agli organismi geneticamente modificati.

Informa altresì che da parte del Ministero per le politiche agricole è pervenuta, in sostituzione di quella già inviata (mancante di alcune pagine degli allegati), la copia della relazione della Commissione ministeriale quote latte nominata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 411 del 1997; sono altresì in corso di trasmissione anche gli altri allegati alla relazione (di cui alcuni già pervenuti).

La Commissione prende atto.

Il senatore GERMANÀ sollecita la Commissione a consentire un *iter* estremamente accelerato dei disegni di legge in materia di olio, eventualmente fissando fin d'ora un termine per gli emendamenti.

Il PRESIDENTE, nell'osservare che tale sollecitazione è un auspicio sicuramente condivisibile, fa rilevare che già per la prossima settimana, una volta conclusa in tempi brevi la discussione generale, si può adottare il testo base, fissando un termine estremamente ravvicinato per gli emendamenti.

Il senatore FUSILLO, intervenendo in qualità di relatore sui disegni di legge in materia di riforma dei Consorzi agrari, fa presente che alla luce del nuovo parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 7.16 (nuovissimo testo) con il quale aveva inteso utilizzare parte delle risorse accantonate per la regolazione debitoria degli ammassi anche sul terzo anno del nuovo triennio di copertura, ritiene opportuno presentare una riformulazione di tale emendamento e la conseguente modifica all'articolo 9 relativa alla clausola di copertura, al fine di accelerare la conclusione di tali importanti disegni di riforma.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 1998

194^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1780-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario)

Il presidente SMURAGLIA, relatore, nel richiamarsi alle considerazioni già svolte nella seduta di ieri, propone di esprimere un parere alla 1^a Commissione in parte favorevole con osservazioni ed in parte contrario.

In particolare, l'avviso contrario andrebbe espresso nei riguardi della soppressione, intervenuta presso l'altro ramo del Parlamento, dell'inciso, all'articolo 10, comma 1, che escludeva la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro dal novero degli argomenti per i quali il Governo viene delegato ad emanare testi unici di carattere compilativo. Tale inciso va infatti ripristinato al fine di garantire la possibilità di promuovere un efficace intervento di razionalizzazione delle normative sulla sicurezza del lavoro, intervento che comporta la realizzazione di un testo unico caratterizzato nel senso dell'innovazione, e dunque non meramente compilativo.

Le disposizioni sulle quali propone di formulare osservazioni sono quelle di cui all'articolo 11, comma 6, e 16, comma 2, come rispettivamente riformulate dalla Camera.

Per quanto riguarda l'articolo 11, comma 6, non sembra giustificata l'inclusione, fra le figure professionali abilitate a ricoprire il ruolo di

coordinatore per la progettazione ovvero per l'esecuzione dei lavori, di quelle dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei geologi; la stessa previsione dell'inclusione nell'elenco, ai medesimi fini, di altre categorie professionali con adeguata competenza tecnica appare eccessivamente generica.

In merito all'articolo 16, comma 2, appare opportuno precisare che l'aggiornamento dei limiti di concentrazione dell'amianto nei luoghi di lavoro non comporta alcuna rimessa in discussione della scelta già operata da alcuni anni di vietare in modo assoluto l'utilizzo di tale materiale nei processi produttivi, consentendone la lavorazione soltanto per ciò che attiene alle attività di smantellamento e bonifica.

In conclusione, sottolinea l'opportunità di una richiesta, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, affinché il parere della 11ª Commissione sia stampato in allegato alla relazione che la 1ª Commissione presenterà all'Assemblea.

La Commissione conferisce quindi al relatore mandato a redigere un parere alla 1ª Commissione in parte favorevole con osservazioni, e in parte contrario, e lo autorizza a chiedere che tale parere sia stampato in allegato alla relazione che la stessa Commissione Affari costituzionali presenterà all'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

(273) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(487) SALVATO e MANZI: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 15 gennaio 1998.

Il sottosegretario GASPARRINI illustra l'emendamento 1.2, riferito al disegno di legge n. 273, assunto come testo-base.

Tale proposta emendativa individua una soluzione idonea ad assicurare un giusto riconoscimento dei diritti delle lavoratrici coinvolte dall'applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992, compatibilmente con gli equilibri complessivi della finanza pubblica.

Al riguardo, fa presente che, poichè la normativa precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 503 del 1992, ha trovato applicazione per le pensioni con decorrenza fino al 1 dicembre 1993, la norma contemplata dall'emendamento è destinata a produrre i suoi effetti sulle pensioni con decorrenza immediatamente successiva.

In particolare, ricorda che la previgente normativa ha trovato applicazione, per la gestione dei lavoratori dipendenti, nei confronti delle assicurate nate fino al novembre 1938 e degli assicurati nati fino al novembre 1933. Con riguardo alle gestioni dei lavoratori autonomi, la previgente normativa ha trovato invece applicazione nei confronti delle as-

sicurate nate fino al novembre 1933 e degli assicurati fino al novembre 1928.

In tale contesto, con il comma 1 sono stati presi in considerazione gli assicurati cui mancavano, alla data del 31 dicembre 1992, non più di due anni per il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa all'epoca vigente, ricomprendendo nell'area di applicazione le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1939, i lavoratori dipendenti e le lavoratrici autonome nati entro il 31 dicembre 1934, i lavoratori autonomi nati entro il 31 dicembre 1929.

Al comma 2, vengono presi in considerazione gli assicurati cui, alla stessa data del 31 dicembre 1992, mancavano invece non più di tre anni, ricomprendendo nell'area di applicazione le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1940, i lavoratori dipendenti e le lavoratrici autonome nati entro il 31 dicembre 1935, i lavoratori autonomi nati entro il 31 dicembre 1930.

L'emendamento definisce un meccanismo differenziato per quanto riguarda la decorrenza dell'attribuzione dell'integrazione al minimo, per tener conto delle situazioni più a ridosso della nuova disciplina di cui al decreto legislativo n. 503 del 1992, che comportavano aspettative più immediate data l'età degli assicurati ed il perfezionamento del requisito contributivo minimo. Resta fermo che l'ammissione alla prestazioni riguarda soltanto quei soggetti il cui reddito risulta contenuto entro i nuovi limiti in precedenza richiamati.

In conclusione, fa presente, a rettifica di un errore materiale contenuto nella relazione tecnica del Governo già trasmessa alla Commissione, che l'onere per l'anno 2000 è quantificato in lire 71 miliardi per quanto riguarda il comma 1 ed in lire 9 miliardi per quanto riguarda il comma 2.

La relatrice PILONI esprime insoddisfazione per la proposta emendativa avanzata dal sottosegretario Gasparri, che disattende in larga misura le indicazioni messe a punto in occasione dell'incontro con le organizzazioni di rappresentanza «Comitato 503», Federcasalinghe e MOICA, svoltosi lo scorso 16 dicembre presso il Ministero del lavoro.

Si è evidentemente ritenuto di poter superare l'annosa questione con una soluzione che ripristina solo in misura ridotta il diritto all'integrazione al minimo, nell'erroneo presupposto che si tratti di prestazioni di carattere assistenziale e non previdenziale: il riconoscimento dell'integrazione al minimo viene infatti ancorato all'entità del reddito familiare. Tale impostazione non può essere accettata dai lavoratori interessati, in massima parte di sesso femminile, e dalle loro espressioni associative, che attendono una giusta soluzione ormai da troppi anni.

Al riguardo, ricorda che le organizzazioni di rappresentanza, in occasione dell'incontro del 16 dicembre 1997, avevano chiesto, in subordine alla abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992, che venisse avviata una soluzione graduale che prevedesse: la sanatoria nel 1998 per le nate nel dicembre 1938 e nel 1939 che avevano già completato i versamenti entro il 1992; la sanatoria nel 1999 per le

nate nel 1° semestre del 1940; la sanatoria nel 2000 per le nate nel secondo semestre del 1940. Per le nate dal 1941 in poi, infine, non doveva escludersi nel futuro, a partire dal 2001, la possibilità di un riconoscimento dell'integrazione al minimo.

In tali condizioni, appare opportuno che il Governo riesamini la questione al fine di mettere a punto un emendamento più rispondente alle esigenze emerse nel corso dell'esame.

Il sottosegretario GASPARRINI, nel prendere atto dei rilievi formulati dalla relatrice, rileva come la soluzione normativa individuata dall'emendamento 1.2 tuteli nella misura più elevata possibile, compatibilmente con gli equilibri della finanza pubblica, le aspettative dei soggetti coinvolti a suo tempo dall'applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

Si tratta di una soluzione di compromesso, che come tale potrà lasciare insoddisfatte talune delle istanze promosse dalle organizzazioni che nel corso degli anni si sono adoperate per il superamento degli elementi di iniquità presenti della normativa del 1992. Tuttavia, è fiduciosa che tali organizzazioni, specie nelle loro espressioni più rappresentative, sapranno considerare positivamente l'impegno del Governo per la soluzione dell'annoso problema.

Ringrazia comunque la relatrice per l'impegno con il quale ha seguito la vicenda, dandole atto del contributo di riflessione e di iniziativa che ha certamente contribuito ad evitare il rischio di ulteriori rinvii nella definizione del provvedimento.

Il PRESIDENTE avverte che, prima di procedere all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento, verrà richiesto il parere della 5ª Commissione sull'emendamento 1.2.

Il senatore MANZI, pur concordando con la relatrice Piloni circa il carattere non pienamente soddisfacente dell'emendamento 1.2, rileva come sia opportuno che sugli sviluppi della situazione vi sia un confronto con le organizzazioni interessate, al fine di valutare le iniziative più appropriate per una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'interesse manifestato da numerosi componenti della Commissione nel senso di partecipare all'importante iniziativa politica che sta per aprirsi a Firenze, avverte che la seduta già prevista per oggi pomeriggio alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 273**Art. 1.**

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. In deroga all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive integrazioni e modificazioni, nei confronti di coloro che siano nella condizione di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, a decorrere dal 1 novembre 1998, nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, nelle stesse misure percentuali e per le stesse fasce di reddito di cui al comma 1, con decorrenza dal 1 gennaio 2000 e dal 1 gennaio 2001 a seconda che la data di nascita cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno di nascita.

3. L'integrazione è attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca.

4. Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la previgente disciplina.

5. L'importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2 è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell'ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificato in lire 11 miliardi per il 1998, in lire 68 miliardi per il 1999 e in lire 80 miliardi a decorrere dal 2000, si provvede:

a) quanto a lire 11 miliardi per il 1998, 30 miliardi per il 1999 e 30 miliardi per il 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) quanto a lire 38 miliardi per il 1999 ed a lire 50 miliardi per il 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, concernente il Fondo per l'occupazione.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.2

IL GOVERNO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 1998

151^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(2839) Ronconi ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore GIOVANELLI replica agli intervenuti nella discussione generale apprezzando la sobrietà con cui essa è stata condotta: il raffronto con altri interventi legislativi in materia di calamità rivela progressi nel metodo e nella tempestività degli interventi compiuti in questa occasione. Il consenso raggiunto sul volume complessivo delle risorse stanziato si estende fino alla considerazione che le provvidenze statali non possono più consistere in un'indiscriminata copertura del danno nella sua interezza, ma devono invece confluire in una diversa metodologia degli interventi pubblici: essi vanno mirati – mediante una concertazione tra i vari livelli istituzionali – alla specificità territoriale (che nella fattispecie è rappresentata da piccoli e medi centri urbani a rischio di spopolamento, nell'ambito di paesaggi collinari e di montagna da preservare), nonché all'esigenza che aree ad elevato pericolo sismico siano ricostruite secondo criteri rigorosamente ispirati alla prevenzione di ulteriori

danni. Difende la scelta governativa di destinare le risorse stanziare al recupero e ricostruzione degli elementi strutturali degli edifici, che sono proprio quelli più connessi con la prevenzione di danni catastrofali; semmai, si potrebbe valutare per le parti non essenziali la proposta di modulare la risarcibilità secondo scaglioni di reddito, sul modello di quanto avviene ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare.

Se è vero che un trasferimento massiccio di risorse potrebbe alterare il modello di sviluppo diffuso nelle regioni interessate dal sisma, è altrettanto vero che non ci si può sottrarre alla pressante richiesta di tempestività dell'intervento pubblico: perciò, concorda con le ipotesi di accelerazione delle procedure, che andrebbero corredate di una migliore precisazione dei soggetti destinatari degli adempimenti. Giudica equilibrato il testo nella parte riferita alle attività produttive, esprimendo perplessità sulle richieste di estensione delle agevolazioni a particolari categorie di lavoratori pubblici; per quanto riguarda i beni culturali ed ambientali, va esaltato il ruolo di tutela del Ministero, ma un suo miglior rapporto con gli enti locali deve ridurne il ruolo di centro di gestione e di spesa a favore dei soggetti pubblici più direttamente responsabili del territorio.

Concorda con il senatore Specchia sull'incongruità di previsioni derogatorie che rinviano sempre più il problema della semplificazione di procedure a regime: la trasparenza amministrativa, però, dipende meno dalla fissazione di regole astratte che dalla corretta individuazione dei soggetti gestori (che è particolarmente delicata nella questione della trattativa privata); d'altro canto, il ruolo di controllo compete sotto il profilo amministrativo alle istanze gerarchicamente sopraordinate, mentre sotto il profilo giurisdizionale operano le competenti istanze dell'autorità giudiziaria, per cui appare pleonastica la previsione di ulteriori istanze di vigilanza e controllo proposta dal senatore Ascutti.

Replica quindi il sottosegretario BARBERI che, nel dichiararsi disposto a valutare le istanze sollevate dai senatori Barrile e Zecchino (purchè non intacchino la copertura finanziaria del provvedimento), rammenta che proprio il metodo seguito in occasione delle catastrofi del Belice e dell'Irpinia rappresenta il prototipo di interventi che ha lasciato irrisolte situazioni di disagio che si protraggono a decenni di distanza: fermo intendimento del Governo, nel varare il testo in esame, è stato quello di evitare il ripetersi di tali situazioni, affinché la ricostruzione delle zone colpite dallo sciame sismico dello scorso autunno avvenga secondo criteri di efficacia e di tempestività e con un metodo innovativo che è auspicabile diventi base di riferimento normativo per tutte le emergenze future. In relazione a quanto chiesto dal senatore Specchia e poi dal relatore nella replica, fa presente che il disegno di legge quadro sulle calamità naturali non è stato presentato al Parlamento sia per il verificarsi del terremoto nell'Umbria e nelle Marche, sia per attendere l'emanazione di alcuni decreti attuativi della legge n. 59 del 1997 preannunciati proprio nello stesso arco di tempo. In ogni caso, ha dato finora buoni risultati la formula di intervento e di concessione dei benefici spe-

rimentata a partire dall'alluvione del 1996, anche in presenza di situazioni differenziate a seconda del tipo di calamità. Un aspetto significativo del decreto-legge in conversione è quello di mirare a ricostruire edifici più resistenti di quelli antecedenti al terremoto, laddove in passato i contributi sono stati commisurati al valore del danno, indifferenziati e non subordinati al rispetto della normativa antisismica: d'altra parte, proprio i recenti eventi sismici, nei quali le scosse pur frequenti non sono state di intensità particolarmente elevata, dimostrano come non fosse stato attuato nelle due regioni un adeguamento sismico delle costruzioni. Il provvedimento in esame ha privilegiato il riferimento al costo della ricostruzione anche per garantire una maggiore snellezza operativa o comunque per superare le difficoltà attuative che hanno ostacolato in passato l'attività di ricostruzione, ad esempio a causa dell'obbligo di riferire la progettazione all'intero edificio non ai singoli immobili oppure per il mancato raggiungimento di un accordo tra i singoli proprietari. In definitiva, il decreto assicura la concessione di un contributo per coprire il costo di ricostruzione della struttura, delle parti comuni come definite dal codice civile e degli elementi architettonici esterni, mentre rimane a carico dei privati il costo delle rifiniture interne, per le quali essi potranno comunque essere destinatari dei benefici previsti nell'ambito della legge in materia di finanza pubblica, che prevede ad esempio il totale rimborso dell'IVA ai soggetti residenti nelle zone terremotate. Al fine di prevedere un ulteriore contributo a favore delle categorie più deboli, è stato necessario il riferimento al parametro del reddito dichiarato, tenendo comunque conto della delibera CIPE che fissa la misura del reddito convenzionale per la definizione dei criteri di accesso all'edilizia residenziale e pubblica. Prendendo atto dei rilievi formulati su tale parametro, dichiara di non avere difficoltà a discutere di soluzioni alternative, così come è disponibile ad individuare meccanismi che possano garantire tempi più celeri per l'avvio della ricostruzione e per la ripresa delle attività produttive e turistiche, nonché a valutare la possibile rivisitazione dell'articolo 8 ed il coordinamento dell'utilizzo dei fondi per il Giubileo e di quelli per la ricostruzione.

Su proposta del presidente GIOVANELLI, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di martedì 17 febbraio.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 1998

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini, Veltri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri)
(Esame e sospensione)

Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il relatore GASPÉRINI il quale sottolinea in via preliminare come a suo giudizio il fenomeno di tangentopoli non si sia affatto concluso, come si può del resto desumere dalla relazione presentata dal Procuratore generale Garri in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. Dall'analisi svolta in tale relazione si evince come i fenomeni di corruzione tendano ad aumentare tenendo conto, tra l'altro, di dati quali i 152.000 casi di danno erariale e i 238.000 casi di ricorsi connessi a pensioni nonchè del valore dei beni sottoposti a sequestro in relazione alle suddette procedure, per un valore di 10.600 miliardi di lire, di cui il 90 per cento nel Lazio, dove hanno sede, a Roma, i Ministeri ed i principali enti pubblici. In tale prospettiva è necessario affrontare il fenomeno della corruzione con nuova energia, ponendo in atto controlli più severi e stringenti per impedire, oltre tutto, un aggravamento ulteriore del fenomeno.

Al riguardo l'oratore esprime preoccupazione per le recenti innovazioni normative che privano la magistratura contabile delle funzioni giurisdizionali e rileva che, benchè lo Stato si sia posto sulla strada di un rinnovamento, è necessario uscire dalla logica dell'emergenza valorizzando tutte le possibili sinergie tra magistratura ordinaria, contabile e amministrativa, senza abbassare la guardia nei confronti del fenomeno, ivi compresa la corruzione politica.

Il relatore sottolinea l'opportunità di un'iniziativa legislativa, nel suddetto contesto, quale il provvedimento in titolo. Esso è volto a porre in essere una disciplina più rigorosa al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, rispetto ai quali anche l'opinione pubblica è divenuta più sensibile, consentendo di individuare una più chiara linea di demarcazione rispetto a quelli che sono fattispecie di comportamento illecito. A tale scopo il disegno di legge, al capo I, istituisce una Commissione di garanzia per la trasparenza, composta di cinque esperti nominati dal Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti delle Camere per cinque anni non rinnovabili. Esprimendo apprezzamento per tale ultima disposizione l'oratore preannuncia personali iniziative legislative volte a porre un limite al numero dei mandati parlamentari esercitabili.

Rilevando come la suddetta Commissione sia coordinata a turno da ciascuno dei suoi componenti il relatore Gasperini ne illustra i compiti. La Commissione è infatti chiamata a raccogliere e valutare i dati sulle disponibilità finanziarie e le informazioni, purchè non anonime, su comportamenti irregolari dei dipendenti pubblici. A tal fine la Commissione può chiedere alla Guardia di Finanza di eseguire accertamenti e si avvale, tra l'altro, dei dati raccolti presso un'anagrafe patrimoniale appositamente istituita, cui devono rendere nota la loro situazione finanziaria i dipendenti pubblici ed altri soggetti quali i dirigenti di enti pubblici, di società al cui capitale concorrono lo Stato o enti pubblici o di enti privati che godono di finanziamenti pubblici. La suddetta Commissione informa altresì le autorità competenti, qualora ravvisi che i fatti a sua conoscenza possano essere penalmente rilevanti o configurino ipotesi di danno erariale, e verifica le dichiarazioni che devono essere presentate dai suddetti soggetti pubblici ai sensi degli articoli 9 e 13 del disegno di legge.

Il relatore illustra quindi altre disposizioni del provvedimento in titolo volte ad assicurare la trasparenza dell'attività politica e amministrativa, che disciplinano anche le dichiarazioni dei membri del Parlamento e del Governo, alcune delle quali sono riconducibili nell'attuale dibattito sulla depenalizzazione di taluni reati. A tale proposito l'oratore - dichiarandosi personalmente favorevole alla depenalizzazione del reato di finanziamento illecito dei partiti - sottolinea come, a suo avviso, la comminazione del pagamento di una sanzione pecuniaria doppia rispetto al finanziamento illecito, unita alla decadenza dalla carica assunta avvalendosi del suddetto finanziamento, costituisca una remora ben più efficace di un'eventuale sanzione penale soggetta a sospensione condizionale.

Il relatore Gasperini rileva inoltre come il provvedimento in esame si inserisca coerentemente nel contesto europeo ed internazionale, dove la lotta alla corruzione ha assunto un rilievo di primo piano, sia nell'ambito dell'Unione europea che in quello di altri organismi quali le Nazioni Unite, l'OCSE e l'Organizzazione internazionale del lavoro. Appare evidente l'esigenza di agire in modo coordinato tenendo conto che il fenomeno della corruzione incide negativamente sugli interessi dell'Unione europea indebolendo la solidità del processo decisionale, creando effetti di distorsione della concorrenza e del funzionamento del mercato interno, danneggiando gli interessi finanziari delle Comunità europee,

interferendo sulle politiche esterne verso Paesi terzi e contrastando l'apertura e la trasparenza nel commercio internazionale. Per quanto concerne i profili di politica giudiziaria emergono aspetti comuni nei vari ordinamenti europei quali la tendenza a disciplinare fattispecie delittuose specifiche piuttosto che il fenomeno nel suo complesso e la definizione comune del reato di corruzione intesa come dazione di denaro o di altri vantaggi in cambio di comportamenti contrari ai doveri d'ufficio volti ad ottenere benefici illegittimi.

L'oratore osserva tuttavia come si possano anche riscontrare talune specificità proprie dei vari ordinamenti, alcune delle quali non sono assimilabili alle fattispecie previste dal codice penale italiano. Nel codice penale francese, ad esempio, a fianco al reato di corruzione figura la nozione di «traffico di influenza», che verrebbe commesso da parte di pubblici funzionari o da privati al fine di ottenere particolari vantaggi. In alcune amministrazioni è prevista inoltre l'irrogazione di sanzioni amministrative che prescindono dalla rilevanza penale dei comportamenti dei pubblici funzionari. Sotto il profilo della pena si riscontra una sanzione minima in Gran Bretagna, di sei mesi, mentre negli altri Paesi è prevista generalmente una detenzione di circa dieci anni, salvo la Spagna, dove vengono comminati tre anni. Alla detenzione viene generalmente associata una sanzione pecuniaria, che varia da caso a caso, e si riscontra altresì, generalmente, l'irrogazione di una pena analoga per il corrotto e per il corruttore.

Esprimendo infine l'auspicio di una maggiore armonizzazione a livello europeo l'oratore ribadisce la coerenza del provvedimento in titolo con le tendenze in atto in ambito comunitario e propone di esprimere su di esso un parere favorevole.

Il senatore CORRAO chiede se il provvedimento contempli la decadenza dei pubblici funzionari dall'impiego.

Il Presidente BEDIN propone di sospendere l'esame del disegno di legge in titolo per svolgere l'esame del disegno di legge 3039, sugli interventi in favore delle zone terremotate.

Convieni la Giunta sulla proposta del Presidente.

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Giunta il senatore MAGNALBÒ il quale rileva in primo luogo come il disegno di legge in titolo non presenti rilevanti problemi di compatibilità con la normativa comunitaria. Esso costituisce la conclusione di un lungo *iter* di vari provvedimenti, di natura legislativa e amministrativa, aventi per oggetto il sisma che si è verificato nelle regioni Marche e Umbria, che ha costituito una vera catastrofe, colpen-

do duramente delle zone di montagna densamente popolate, i cui centri storici sono andati completamente distrutti e non potranno essere più ricostruiti nelle forme originali. Il provvedimento, anche se in parte discutibile, costituisce un pregevole tentativo di avviare l'opera di ricostruzione.

L'articolo 1 definisce in particolare l'ambito di applicazione del disegno di legge e l'articolo 2 disciplina i compiti affidati alle Regioni e le intese istituzionali di programma. Al riguardo l'oratore, che a suo tempo ha espresso la propria perplessità per il fatto che i Presidenti delle Regioni Marche e Umbria siano stati altresì nominati Commissari straordinari dal Governo per gli interventi di emergenza, dichiara il proprio apprezzamento per il fatto che le suddette disposizioni ripristinano un regime di normalità.

Illustrando le altre disposizioni del disegno di legge l'oratore osserva che l'obbligo di costituire dei consorzi tra i privati proprietari di abitazioni distrutte, sebbene risponda al pubblico interesse a ricostruire i centri storici, non tiene conto di quelle situazioni soggettive – considerando che molte persone sono ormai da anni emigrate in altre regioni o all'estero – di privati che potrebbero non avere interesse o disponibilità finanziarie per partecipare alla ricostruzione. Tale disposizione è ulteriormente discutibile per il divieto posto alla vendita, prima di cinque anni, di edifici ricostruiti con contributi pubblici.

L'oratore esprime altresì le proprie critiche in merito alla disposizione che limita i contributi pubblici in favore dei contraenti di polizze assicurative per il ripiano dei danni causati dalla crisi sismica.

Il senatore CORRAO rileva come la suddetta disposizione sia volta ad evitare duplicazioni nei rimborsi.

Il senatore GASPERINI conviene con le perplessità del senatore Magnalbò.

Il senatore MAGNALBÒ riprende l'esposizione sul provvedimento in titolo che ha costituito anche l'occasione per adottare misure concernenti altre zone colpite da eventi calamitosi come, ad esempio, quelle per i territori interessati dal sisma del maggio 1997, ai sensi dell'articolo 10, quelle disposte dall'articolo 17 per interventi in Emilia Romagna e nella provincia di Crotone, quelle disposte dall'articolo 22 per alcuni territori della Lombardia e quelle previste dall'articolo 23 per il bacino del Po.

Per quanto concerne i profili di competenza della Giunta l'oratore rileva come il disegno di legge preveda che per l'attuazione degli interventi di ricostruzione concorrano anche i prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa e le risorse dei Fondi dell'Unione europea, da utilizzarsi nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria. Al riguardo il relatore illustra l'articolo 7 del regolamento (CEE) 2052/88, sui Fondi strutturali, che prescrive che le azioni oggetto di finanziamenti da parte dei Fondi strutturali, di interventi della BEI o di altri finanziamenti comuni-

tari debbano rispettare la normativa comunitaria e, in particolare, le norme sulla concorrenza, gli appalti pubblici e la protezione dell'ambiente. In tale quadro il provvedimento in titolo non presenta espliciti problemi di compatibilità con la normativa comunitaria. L'oratore osserva tuttavia l'opportunità di introdurre disposizioni volte a garantire che il suddetto articolo 7 del regolamento (CEE) 2052/88 sia applicato anche in sede di attuazione degli interventi finanziati ai sensi del disegno di legge in esame.

Rilevando come altre disposizioni del provvedimento prevedano l'estensione alle aree terremotate di Marche e Umbria delle misure straordinarie disciplinate dalla legge n. 608 del 1996 – per la promozione del lavoro autonomo nelle aree depresse ricomprese negli obiettivi 2 e 5b di cui al citato regolamento (CEE) 2052/88 – il relatore Magnalbò propone infine di esprimere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

Il presidente BEDIN chiede chiarimenti su eventuali problemi di compatibilità con la normativa comunitaria sulla concorrenza delle misure di sostegno alle attività produttive previste dal disegno di legge in titolo.

Il senatore CORRAO, con riferimento alle osservazioni del senatore Magnalbò in merito ai consorzi obbligatori fra privati, rileva come in Sicilia, in casi analoghi, il problema sia stato risolto prevedendo che il Comune, altri enti pubblici o anche consorzi privati possano subentrare, al fine di tutelare l'interesse pubblico alla salvaguardia dei centri storici, ai privati proprietari di edifici situati in zone di interesse storico o ambientale che non siano disponibili ad accollarsi gli oneri della ricostruzione.

Il relatore MAGNALBÒ esprime apprezzamento per i suggerimenti del senatore Corrao e risponde al presidente Bedin ribadendo come le misure di sostegno alle attività produttive siano compatibili con la normativa comunitaria a condizione che si rispetti il citato articolo 7 del regolamento (CEE) 2052/88.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni sui profili di rilievo comunitario emerse nel dibattito.

(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini, Veltri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri)
(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il relatore GASPERINI replica al quesito precedentemente formulato dal senatore CORRAO rilevando come l'articolo 12 e l'articolo 15 del disegno di legge in titolo prevedano, rispettivamente, che le dichiarazioni omesse o infedeli da parte dei membri del Parlamento costituiscono causa di ineleggibilità sopravvenuta su cui delibera la Camera di appartenenza e che l'omissione della dichiarazione da parte degli altri soggetti obbligati comporti una segnalazione della Commissione di garanzia, di cui all'articolo 1, alle autorità competenti affinché venga dichiarata la decadenza dalla carica ricoperta ovvero venga risolto il rapporto di pubblico impiego.

La Giunta, su proposta del presidente BEDIN, conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

(2305) CORTIANA ed altri. – Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro

(Parere alla 11^a Commissione: esame e rinvio)

Riferisce alla Giunta il relatore NAVA il quale rileva come il disegno di legge in esame si proponga di promuovere e incentivare il telelavoro, ma muove anche dalla consapevolezza, rafforzata a seguito delle prime concrete esperienze di regolazione contrattuale, della necessità di un intervento legislativo che realizzi gli obiettivi della tutela di alcuni diritti individuali fondamentali del telelavoratore.

Il disegno di legge intende massimizzare i vantaggi sociali, territoriali, ambientali ed economici che tale nuova modalità lavorativa può offrire, e tutelare i cittadini dai rischi di riduzione delle garanzie nei rapporti di lavoro quali un aumento eccessivo dei tempi e dei carichi di lavoro e l'isolamento sociale, professionale e umano. L'oratore rileva come il provvedimento si basi, peraltro, sul condiviso apprezzamento del telelavoro come forma di organizzazione del lavoro umano, nelle imprese e negli enti pubblici, la quale possa validamente contribuire a diminuire i disagi connessi agli spostamenti.

Il disegno di legge si articola in tre titoli, il primo dei quali prevede norme di incentivazione del telelavoro, a fini socialmente apprezzabili, e prevede l'istituzione di una specifica Commissione di coordinamento presso il Ministero del lavoro. Illustrando il titolo II l'oratore rileva come esso delinea alcune norme e principi applicabili a tutte le forme di telelavoro subordinato e coordinato e continuativo, con esclusione soltanto del telelavoro svolto sul mercato in forma imprenditoriale e professionale, anche con riferimento al diritto del telelavoratore alla socialità. Il titolo III, infine, affronta gli aspetti contrattuali della materia.

Per quanto concerne i profili comunitari del disegno di legge, il relatore osserva l'assenza di una normativa dell'Unione europea che affronti globalmente la problematica del telelavoro. L'Unione è intervenuta in materia di tutela della salute dei telelavoratori con la direttiva 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di video-

terminali, correttamente richiamata all'articolo 14 del disegno di legge, laddove si prevede l'applicazione al telelavoratore della disciplina di cui agli articoli 52 e 56 del decreto legislativo n. 626 del 1994, di recepimento di detta direttiva.

L'oratore riscontra tuttavia come il disegno di legge in esame si collochi opportunamente nell'ambito di un dibattito più vasto, sugli sviluppi di quella che, in sede europea, viene ormai universalmente definita come «società dell'informazione», e di una preoccupazione specifica sui rischi, oltre che sugli innegabili vantaggi, che una crescente informatizzazione del lavoro può comportare. A tale proposito egli illustra la comunicazione del luglio 1994 «La via europea verso la società dell'informazione: Piano d'azione», con la quale la Commissione europea si poneva l'obiettivo essenziale di garantire appieno le potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro nuovi e migliori affrontando in maniera efficace i possibili effetti negativi.

Il tema è stato affrontato in modo più specifico dal Libro verde «Vivere e lavorare nella società dell'informazione: priorità alla dimensione umana», nel quale la Commissione individuava le sfide principali da affrontare a seguito della rivoluzione informatica, con riferimento all'incremento delle conoscenze e della consapevolezza di nuove forme di organizzazione del lavoro, alla garanzia che le piccole e medie imprese traggano tutti i possibili vantaggi dalla società dell'informazione e alla modernizzazione delle istituzioni della vita lavorativa. In tale prospettiva la Commissione sottolineava l'esigenza di mettere a punto un adeguato quadro di riferimento giuridico e contrattuale in modo tale da migliorare la flessibilità delle imprese e degli individui senza ridurre la sicurezza dei lavoratori, essendo ormai superato il vecchio modello standard del tempo pieno e di un'occupazione indefinita vincolata al luogo di lavoro. L'oratore rileva altresì come il Parlamento europeo, non completamente soddisfatto dell'impostazione adottata dalla Commissione, abbia invitato l'esecutivo e gli Stati membri a elaborare un quadro normativo europeo per una nuova impostazione dell'orario di lavoro, che comporti riduzioni ed adattamenti, onde creare maggiori opportunità di equa distribuzione del lavoro all'interno della società dell'informazione e aprire nuove possibilità di formazione professionale. Il Parlamento europeo ha inoltre invitato la Commissione a dare priorità, in sede di aggiornamento del quadro contrattuale che disciplina la vita lavorativa, alle esigenze dei lavoratori e a pubblicare, prima della fine del 1997, una proposta di direttiva sul telelavoro che tenga conto di tutti gli aspetti di previdenza sociale, di sanità e sicurezza, *privacy* e fiscalità, rilevando al tempo stesso la necessità di stabilire con urgenza norme volte a impedire che il telelavoro, agevolato dalle nuove tecnologie, dia adito a nuove forme di disparità, precarietà e plurilavoro per le donne.

Sottolineando quindi l'importanza del telelavoro anche ai fini del rilancio dell'occupazione – obiettivo rispetto al quale resta incerto l'effettivo impatto degli incentivi previsti dal disegno di legge – il relatore NAVA propone infine di esprimere un parere completamente favorevole, per quanto di competenza della Giunta, sul provvedimento in titolo.

Il presidente BEDIN rileva che il disegno di legge in titolo disciplina il caso di lavoratori stranieri che lavorino per imprese italiane ma non il caso opposto, di lavoratori italiani che prestino la propria opera per aziende situate in altri paesi europei.

Il relatore NAVA conviene con il rilievo del presidente Bedin sottolineando come anche questo aspetto induca a ritenere urgente un intervento normativo in sede comunitaria.

Il senatore MAGNALBÒ osserva che gli articoli 17 e 21 introducono il diritto di prelazione – nozione che nel nostro ordinamento è generalmente riferita a diritti reali ovvero, in caso di obbligazioni, solo per le locazioni – per i telelavoratori in caso di assunzione di nuovi dipendenti non telelavoratori da parte delle imprese presso cui sono impiegati. Al riguardo sarebbe più opportuno evitare tale anomalia parlando di «priorità» piuttosto che di «prelazione».

La Giunta, su proposta del presidente BEDIN, conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 20,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C65^a, 0018^o)

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni, alle quali segue un ampio dibattito.

La seduta termina alle ore 21,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0028^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del dottor Agostino Cordova, procuratore della Repubblica di Napoli, del dottor Lucio Di Pietro, sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia, e del dottor Federico Cafiero De Raho, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda il contenuto delle audizioni delle scorse settimane del dottor Di Pietro e del dottor Cafiero De Raho.

Facendo riferimento all'informativa predisposta dal nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri nei primi mesi dello scorso anno, chiede che siano fornite notizie sui traffici illeciti in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti da parte delle organizzazioni criminali operanti in Campania ed in altre aree del territorio nazionale, con particolare riferimento al «clan dei casalesi».

Passa poi a considerare la complessa situazione relativa alle opere in corso connesse al tratto ferroviario dell'alta velocità, osservando che la Commissione ritiene esistente un considerevole traffico illegale di rifiuti, anche pericolosi, sempre da parte della predetta organizzazione criminale.

In relazione poi alle problematiche presenti nell'agro aversano e nella baia domizio-flegrea, chiede di acquisire maggiori informazioni,

anche in rapporto alla necessaria maggiore presenza delle istituzioni dello Stato per reprimere le azioni criminali finora verificatesi. Conclude rilevando che l'attività illegale si dispiega particolarmente nel settore delle grandi opere pubbliche, per rendere più agevole lo smaltimento di rifiuti tossico-nocivi provenienti per lo più da altre regioni.

Il dottor Federico CAFIERO DE RAHO, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, dopo aver fatto riferimento alle problematiche connesse all'applicazione di alcuni articoli dei codici penale e di procedura penale, osserva in generale che le sue indagini si sono occupate di attività legate al traffico illegale di rifiuti in quanto ad esso hanno partecipato, più o meno diffusamente, anche quelle organizzazioni criminali che erano inquisite per fatti di maggiore gravità.

Dà poi conto di alcuni soggetti indagati, in specie circa gli aspetti processualistico-penali.

Per quanto riguarda gli strumenti a disposizione dei magistrati inquirenti, fa presente che nel settore ambientale la normativa vigente prevede attualmente figure di reati contravvenzionali, che rendono oltremodo difficile l'inclusione delle attività illecite riscontrate nell'ambito dei reati connessi alle organizzazioni mafiose.

Il Presidente Massimo SCALIA, anche in relazione alle visite effettuate dalla Commissione *in loco*, chiede delucidazioni sull'attività inquirente relativa all'analisi degli specchi e dei corsi d'acqua esistenti nell'area domicilio-flegrea, in particolare dei «regi Iagni».

Il dottor Federico CAFIERO DE RAHO fornisce dettagliate risposte anche sui procedimenti in corso, rilevando in particolare che l'attività inquirente è resa assai difficoltosa dalla complessità del quadro indiziario e dalla necessità di individuare con quasi assoluta certezza le responsabilità individuali, anche perchè nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti vi sono soggetti che hanno partecipato alle attività illegali soltanto per periodi limitati.

Ritiene che, per rafforzare gli strumenti a disposizione della magistratura, sia necessario prevedere da parte del legislatore figure di reato e pene adeguate alla gravità del danno inferto all'ambiente ed alla salute della collettività.

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che il gruppo di lavoro coordinato dal senatore Lubrano di Ricco ha predisposto nelle scorse settimane una bozza di normativa per rispondere alle esigenze testè prospettate dal dottor Cafiero De Raho.

Chiede se sia possibile ipotizzare figure di reato connesse al trasporto dei rifiuti, in specie quelli pericolosi, diverse da quelle finora utilizzate.

Il dottor Federico CAFIERO DE RAHO risponde ampiamente, auspicando in particolare la definizione del reato di disastro ambientale.

Il dottor Lucio DI PIETRO, sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia, dopo aver ricordato di essere destinato all'ufficio della procura di Napoli in qualità di applicato, dà ampio conto delle attività illegali svolte in diversi settori dal «clan dei casalesi».

L'attacco alle istituzioni dello Stato ed alla legge è continuo e non permette alcuna distrazione: il numero dei magistrati impegnati nella lotta alla criminalità organizzata non è sufficiente per rispondere alle esigenze finora manifestatesi, tanto che la situazione negli ultimi anni è andata progressivamente deteriorandosi fino ad arrivare al momento attuale, che deve essere considerato di assoluta emergenza.

Ritiene del tutto positivo il rapporto predisposto dal nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri lo scorso anno, anche se deve rilevare che esso si occupa soltanto dello smaltimento dei residui metallici, e non di altro tipo di rifiuti.

Per contrastare l'attività esercitata dai gruppi criminali, devono essere potenziati al massimo i controlli di natura amministrativa nonché quelli sugli aspetti societari delle ditte adibite al trasporto, sui mezzi utilizzati e sui siti cui i rifiuti sono destinati.

Rifacendosi a quanto in precedenza affermato dal dottor Cafiero De Raho, reputa assolutamente necessaria la definizione in tempi brevissimi di nuove figure penali connesse alle attività dirette a danneggiare l'ambiente.

Il senatore Carmine COZZOLINO denuncia fermamente la continuazione, nelle settimane scorse, delle attività illegali dirette a considerare il fiume Sarno una vera e propria discarica di sostanze tossiche, con la completa assenza degli organi adibiti al controllo. Il fiume, pur avendo una percorrenza soltanto di ventotto chilometri, presenta tassi di inquinamento elevatissimi, e ciò riguarda addirittura tre province, Napoli, Avellino e Salerno: inutile dire che i pericoli per la salute della popolazione, per le colture circostanti e per il turismo sono notevolissimi.

Invita il Presidente Scalia a convocare tutti i magistrati degli uffici giudiziari competenti, per fare il punto e per adottare le necessarie decisioni, al fine di porre riparo a tale gravissimo danno ambientale.

Il dottor Lucio DI PIETRO fa presente che presso la procura di Nocera Inferiore è in corso un'indagine connessa alle attività illegali di sversamento nel fiume Sarno, che finora ha prodotto buoni risultati.

Il Presidente Massimo SCALIA assicura che porrà la massima attenzione alla denuncia testè formulata, ricordando che già nei mesi scorsi la Commissione ha svolto alcuni sopralluoghi in quel territorio.

Invita il dottor Cordova a prendere la parola, in particolare sulle indagini connesse alle azioni illegali relative ai depositi ed agli smaltimenti dei rifiuti pericolosi.

Il dottor Agostino CORDOVA, procuratore della Repubblica di Napoli, precisa che le organizzazioni criminali tendono a concentrare la loro attenzione su quelle attività economiche che producono sensibili ric-

chezze con scarsi rischi: una di esse concerne il traffico dei rifiuti, in quanto l'attuale normativa punisce con pene irrisorie l'esercizio abusivo di cave, il trasporto e lo smaltimento illegale di rifiuti.

Il «clan dei casalesi», fin dal 1989, ha assunto un controllo quasi monopolistico del settore, anche con riferimento ai rifiuti tossico-nocivi: il fenomeno è stato affrontato in diversi filoni di indagine, cui hanno dato supporto in particolare gli organi specializzati dell'Arma dei carabinieri.

In generale, può affermare che i predetti rifiuti provengono per la maggior parte dalle regioni settentrionali – Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto – ed anche da alcuni Paesi esteri: è certo, quindi, che in tali aree non esistono sufficienti discariche abusive ed è svolto un controllo che scoraggia lo smaltimento *in loco*.

Dà poi conto delle collusioni accertate fra le organizzazioni criminali e le amministrazioni locali nel settore dello smaltimento dei rifiuti, spesso con la pratica della «tangente».

Riguardo ai controlli, ritiene che sarebbe utile, al fine di scoraggiare l'azione illegale, la presenza continua degli organi di polizia sulle grandi direttrici nord-sud, ed in tal senso ha preso alcuni accordi con il comando della polizia stradale di Napoli.

Si è in pratica seguita la strada di declassificare fittiziamente i rifiuti, facendoli passare per residui riutilizzabili, modificandone – all'origine o lungo il tragitto verso i luoghi di smaltimento – la natura, tramite la documentazione di accompagnamento, cioè il cosiddetto «giro di bolla». Peraltro, i rifiuti in molti casi vengono smaltiti in discariche abusive oppure vengono impiegati, miscelati ad altri materiali, per la realizzazione di mattoni utilizzati anche per abitazioni civili e per la concimazione dei terreni, con un danno evidente per l'ambiente e per la salute.

Precisa che le movimentazioni sono operate dalle società che curano l'intermediazione commerciale, durante le varie tappe verso i siti di smaltimento: fornisce, a tale proposito, ampi ragguagli sulle ditte e sui soggetti coinvolti.

Premesso che alle predette indagini sono interessati i magistrati facenti parte di circa quindici uffici giudiziari, dà conto delle attività investigative finalizzate ad accertare l'esistenza di fusti tossici nei laghetti artificiali prospicienti alla zona costiera di Castelvoturno. Tali attività hanno incontrato notevoli ostacoli, non ultimi quelli derivanti da un presunto inquinamento da sostanze radioattive; i sopralluoghi effettuati hanno consentito di rilevare la presenza di residui tossici di natura non precisata, cui è seguito il sequestro dell'area.

Al fine di accertare se i rifiuti tossici siano stati interrati, si è proceduto ad un'analisi facendo riferimento ai rilevamenti effettuati nel 1984: da ciò è emerso che la zona ha subito variazioni morfologiche con riempimenti di invasi preesistenti. Quanto ai proprietari dei terreni utilizzati, fa presente che essi sono per lo più appartenenti ad esponenti dell'organizzazione camorristica prima ricordata.

Il Presidente Massimo SCALIA chiede al dottor Cordova di fornire un quadro aggiornato delle esigenze del suo ufficio, in relazione all'atti-

vità inquirente connessa al contrasto delle azioni criminali in precedenza richiamate.

Il dottor Agostino CORDOVA precisa che il numero di magistrati del suo ufficio attualmente addetto al contrasto delle predette associazioni criminali non può essere aumentato.

Ricorda di aver prospettato a più riprese tali esigenze al ministro della giustizia, al Consiglio superiore della magistratura nonché alla Commissione antimafia, in particolare circa il numero complessivo dei magistrati addetti alla procura della Repubblica di Napoli e del personale di segreteria.

Deve con rincrescimento affermare che la situazione attuale è grave e che le organizzazioni criminali controllano diffusamente il territorio, che non registra un'adeguata presenza degli organi dello Stato. Per di più, con le ventilate riforme delle competenze degli uffici giudiziari, ritiene che la situazione registrerà un deciso peggioramento.

Assicura il Presidente che farà pervenire un quadro complessivo delle esigenze, al fine di combattere più efficacemente il fenomeno criminale.

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che mercoledì prossimo, 18 febbraio, è prevista una riunione congiunta degli Uffici di Presidenza della Commissione e di quella antimafia, in particolare per affrontare le tematiche connesse al contrasto dell'attività criminale nel casertano e nell'area campana in generale.

Il deputato Franco GERARDINI ritiene che la Commissione debba compiere ogni possibile sforzo perchè siano introdotte nel codice penale nuove figure di reato per i danni contro l'ambiente.

Chiede poi di conoscere quale sia la situazione dell'attività illegale nel settore dei rifiuti in Abruzzo e se vi siano, accanto a quelle note, anche organizzazioni locali fiancheggiatrici.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO chiede quale destinazione abbiano le discariche abusive di rifiuti tossico-nocivi una volta sottoposte al dissequestro.

Il dottor Agostino CORDOVA ed il dottor Lucio DI PIETRO rispondono ampiamente ai quesiti posti e formulano alcune proposte operative per fronteggiare l'attuale drammatica situazione, specificando che si assiste ad una propagazione delle attività criminali anche ad altre regioni e ad altri Paesi: in particolare, a seconda delle necessità connesse al territorio, vengono creati legami anche con organizzazioni locali.

Il Presidente Massimo SCALIA svolge alcune considerazioni su quanto finora detto, sottolineando che la bonifica dei siti inquinati assume dimensioni enormi, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico: il Governo ed il Parlamento dovranno al più presto fare su tale aspetto un'attenta riflessione e passare poi con urgenza alla fase operati-

va, tenendo presente che l'individuazione dei responsabili non sarà agevole e che quindi tale operazione andrà a ricadere sulle finanze pubbliche.

Ringrazia infine gli intervenuti e li congeda.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(R029 000, B37^a, 0006^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che mercoledì prossimo, 18 febbraio 1998, alle ore 14, è prevista una riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia.

Avverte infine che giovedì 19 febbraio 1998, alle ore 14, la Commissione ascolterà alcuni magistrati delle procure di Santa Maria Capua Vetere, Palermo e Torino.

La seduta termina alle ore 15,45.

